



COMUNE DI CIMONE
PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO N. 22/2025
del
Commissario Straordinario

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA) COSTITUITO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, IN SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI TRENTINO SRL, IN BREVE "ASIA TRENTINO SRL", SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI CIMONE, CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI LOCALI SOCI, PER LA PROSECUZIONE, IN CONTINUITA', DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN MODALITÀ "IN HOUSE PROVIDING".

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventiquattro** del mese di **settembre**, alle ore **11.00**, nella sede del Comune di Cimone

il Commissario straordinario, arch. dott. Andrea Lazzaroni, nominato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 657 di data 9 maggio 2025, assistito dal Segretario Comunale reggente dott. Massimo Pancheri adotta il presente decreto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- Questo Ente svolge il servizio di igiene ambientale tramite una convenzione ai sensi degli artt. 40, 42 bis, 44 e 45 della L.R. n. 14 gennaio 1993 e ss.mm.ii.; L.R. n. 10 del 23 ottobre 1998; L.R. 3/06 (deliberazione Assemblea consortile n. 8 del 6 novembre 2015), inizialmente fra 32 comuni oggi 24 Comuni da cui è derivata con l'approvazione del primo statuto, la costituzione del Consorzio, dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, denominato "Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale" (ASIA), per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, detenendone una partecipazione pari al 0,76%%.
- Con deliberazione del consiglio comunale n.21 del 29/12/2023, anche a seguito di uno studio preliminare di fattibilità predisposto dal Consorzio Azienda ASIA, sono stati approvati gli indirizzi per l'evoluzione dello stesso in una società di capitali, con la prospettiva di adeguarsi alla forma giuridica richiesta dalla normativa nazionale (D.Lgs. 201/2022) ancorché tale decreto non sia stato, al momento, ancora recepito dalla Provincia Autonoma di Trento e non sia direttamente applicabile **per garantire**, per quanto necessario e possa occorrere, la **continuità aziendale e il valore sociale**, seguendo il principio di auto – organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, attraverso l'affidamento "in house" del servizio di interesse economico generale ad livello locale della gestione integrata dei rifiuti urbani, sempre mantenendo logiche e schemi pubblicistici, improntati alla valorizzazione dell'efficienza e dell'efficacia, dell'economicità, funzionalità e qualità tecnico contrattuale del servizio, perseguendo obiettivi di massima soddisfazione dell'utenza, nel puntuale e preciso rispetto della salute e dell'ambiente.
- Con deliberazione del consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2024 è stata approvata la modifica dello statuto, circa la durata della convenzione del Consorzio ASIA per la **prosecuzione** dello stesso e del relativo affidamento del servizio di igiene ambientale, **fino al 31/12/2038** in relazione alla durata delle autorizzazioni che il consorzio ha in essere, rilasciate dalla Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti. Già in tale provvedimento era prevista la possibilità di provvedere, nel minor tempo possibile, alla trasformazione del consorzio in una società a responsabilità limitata, sia per anticipare l'adeguamento alla normativa nazionale, che prevede la forma giuridica della società di capitali per la gestione dei servizi a rete secondo il modello del "in house providing", assumendo così forma giuridica che può permettere più facilmente di **creare rete e rapporti di collaborazione** attuando strategie di ampliamento del perimetro gestionale, con altri soggetti analoghi all'interno del territorio provinciale, maggiore caratterizzazione imprenditoriale e snellezza operativa nella gestione dei servizi, nonché maggiore flessibilità nella acquisizione e gestione di risorse finanziarie, in conformità agli indirizzi della Provincia Autonoma di Trento, anche al fine di consentire economie di scala e di scopo, così come previsto dall'art.5 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dal piano strategico di ARERA 2022 -2025.

Dato atto che:

- Come previsto nella delibera sopra citata, nel relativo contratto di servizio in continuità, è stata inserita una clausola di salvaguardia all'art.22 "...22.2 La risoluzione del presente

contratto può avvenire automaticamente anche a seguito di disposizioni emanate dall'Ente competente titolare dell'affidamento in essere che rendono necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali.”.

- Il percorso di prosecuzione del Consorzio – Azienda e, in particolare la clausola di salvaguardia sopra citata, espressamente richiesta da tutti gli enti locali consorziati, è stato **preventivamente comunicato** alla Provincia Autonoma di Trento con nota n. 2663 del 22/11/2024.

Considerato che:

- A riscontro della notifica della prosecuzione del Consorzio Azienda per l'Igiene Ambientale (ASIA) con due distinte note l'Autorità Garante per la tutela della concorrenza e del mercato -AGCM- in data 06/03/2025 e l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC -in data 01/04/2025 Fasc .UVCP prot. 1338/2025, hanno richiamato il Comune al fatto che il consorzio-azienda non risponde più ad uno dei modelli previsti dal D.Lgs. 201/2022 per gestione dei servizi a rete invitando alla costituzione di una società di capitali come soggetto gestore del servizio nel caso di scelta del modello *“in house providing”*.
- Con la nota trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Lavis datata 23/04/2025, allegata al presente atto, (Sub. C) e poi trasmessa alle due Autorità è stato chiarito che, **non** applicandosi agli enti della Provincia Autonoma di Trento le disposizioni del D.Lgs. 201/2022, l'operato dell'ente era legittimo.

Tenuto conto che

- Ciononostante, le amministrazioni socie di ASIA, in coerenza con il progetto delineato già nel dicembre 2023, hanno proseguito il cammino per la trasformazione del Consorzio in società a responsabilità limitata ed a seguito del rinnovo e all'insediamento degli organi comunali (maggio 2025), si è svolta l'assemblea del consorzio azienda in data **2 luglio 2025**, nella quale si è preso atto dello stato di avanzamento del progetto confermando l'indirizzo e quindi sono ora pronte a procedere in tal senso.
- Nel frattempo, la Provincia Autonoma di Trento ha avviato la costituzione di un Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) che, al termine di un **periodo di 5 anni** dalla sua costituzione, determinerà le modalità di regolazione del servizio sull'intero territorio provinciale.
- Anche se la PAT non ha ancora concluso il percorso di costruzione dell'EGATO provinciale, si può considerare raggiunta l'intesa tra la provincia e gli enti locali riguardo alla possibilità prevista dalla convenzione di istituzione dell'EGATO relativa ai sub-ambiti gestionali identificati *“(…) tenuto conto delle specificità territoriali e di natura socio-economica nonché dell'esistente architettura istituzionale per l'esercizio delle potestà amministrative a livello locale (...)”* e governati dalle c.d. Assemblee Territoriali *“quale organo decisionale per le funzioni dei sub-ambiti”* costituite dai rappresentanti degli enti locali di riferimento.
- Come già indicato, negli atti di prosecuzione del Consorzio ASIA è stata inserita una clausola di salvaguardia che dispone l'automatico adeguamento del contratto di servizio a quanto sarà disposto dall'EGATO (cfr. art. 21 contratto di servizio).
- **Tale clausola viene ereditata anche dal nuovo soggetto giuridico che si propone di costituire con la trasformazione, garantendo la piena “compliance” con qualsiasi modello organizzativo che il nuovo ente vorrà decidere nel territorio provinciale.**

Considerato che

- Gli enti locali, per atto unilaterale, possono trasformare le aziende speciali e i Consorzi costituite ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 anche in società a responsabilità limitata, in quanto la riforma del diritto societario è intervenuta successivamente con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.
- La deliberazione di trasformazione sostituisce tutti gli adempimenti costitutivi previsti dalle normative civilistiche, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 2330 commi 3 e 4, 2330 bis del c.c., per quanto attiene il procedimento di omologazione e pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto.
- Il capitale sociale iniziale della nuova società deve essere determinato in misura **non inferiore** al capitale di dotazione – patrimonio netto - del Consorzio- Azienda risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore all'importo minima richiesto per la costituzione della società medesima.
- Il conferimento e l'assegnazione dei beni alla società, derivanti dalla trasformazione delle Aziende Speciali – Consorzi, **sono esenti da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali, regionali e provinciali.**

Ritenuto che

- Fermo restando le valutazioni già espresse negli indirizzi di cui sopra, la nuova società in “house”, sussistendone i requisiti e le condizioni tracciate dalla normativa attuale, risulta conforme a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e può avvalersi delle procedure semplificate di cui alla legge 127/1997.
- Pertanto, in questo momento la valutazione da fare riguarda principalmente due aspetti.

Prima di tutto va valutata la scelta sulla modalità di gestione del servizio, fra un modello di affidamento “*in house*”, costituendo una società di capitali soggetta al **controllo analogo congiunto** dei Comuni oppure ricorrendo al mercato e quindi ad una gara pubblica, nelle varianti del semplice appalto e del partenariato pubblico-privato.

La scelta del modello organizzativo è soggetta alla necessità di una analitica motivazione che ne giustifichi l'opportunità ed il vantaggio per l'interesse pubblico rispetto alle altre opzioni normativamente possibili.

Nel caso di scelta dell'affidamento “*in house*”, la costituzione, o nel caso di specie la trasformazione, di una società pubblica, soggiace a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, che prevede la previsione di una motivazione rafforzata nella quale sia evidenziata la rispondenza del nuovo soggetto ad un vincolo di scopo, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari alle proprie finalità istituzionali, ed un vincolo di attività fra quelle ammesse, quale è la produzione di servizi di interesse generale.

In relazione alla scelta del modello di gestione del servizio, si deve tener conto del fatto che i Comuni soci del consorzio azienda ASIA già gestiscono il servizio tramite un proprio soggetto economico, con una dotazione di capitale composto da risorse finanziarie, immobili, attrezzature, personale e “know-how”, già in grado di svolgere con soddisfazione il servizio, senza la necessità di attingere nuove risorse da reperire sul mercato privato.

Inoltre, la qualità del servizio reso al pubblico è assai elevata, come dimostra la relazione allegata al bilancio consuntivo dell'esercizio 2024, agli atti dell'istruttoria della presente deliberazione, nella parte in cui si illustra la situazione attuale ed i risultati conseguiti da ASIA.

Il ricorso ad un appalto non sarebbe quindi giustificato dalla necessità di attingere risorse e conoscenze non detenute dalle amministrazioni, al contrario si metterebbe un capitale, costruito in decenni di attività da parte dei Comuni, nella disponibilità di operatori privati, i quali legittimamente dovrebbero trarre un profitto dalla gestione, che andrebbe a pesare sulle tariffe praticate all'utenza.

Inoltre, le tariffe attuali, confrontate con quelle di altri operatori in Provincia di Trento e con il mercato nazionale, sono convenienti per l'utenza e quindi anche da questo punto di vista il

ricorso ad un appalto **non appare giustificabile con l'obiettivo di contenere l'aumento delle tariffe.**

Tra l'altro, il piano strategico industriale (PSI) 2026/2038, messo a punto dai Comuni in collaborazione con il Consorzio ASIA, allegato **alla presente deliberazione (sub A)**, ed elaborato in occasione della valutazione relativa alla prosecuzione dell'attività del Consorzio fino al 2038, completo di asseverazione rilasciata da un professionista terzo (Sub A1), evidenzia come l'attività della società sia in grado di finanziare anche gli investimenti destinati al mantenimento ed al miglioramento delle attività svolte, **senza la necessità di conferimento di capitale da parte degli enti soci.** Anche questo aspetto evidenzia quindi la mancanza dell'esigenza di un eventuale ricorso all'appalto o alla concessione del servizio, al fine di impiegare capitali privati al finanziamento degli investimenti ed ancor meno l'ipotesi di un partenariato pubblico-privato, di cui non sussistono i presupposti.

A supporto di tali considerazioni è stata commissionata dai Comuni ad un soggetto altamente qualificato una relazione sullo stato dell'affidamento al Consorzio, che testimonia la bontà dell'attuale gestione e quindi supporta la decisione di non ricorrere all'affidamento in appalto o in concessione o al partenariato pubblico-privato, ma di mantenere il servizio in un ambito direttamente controllato dalle amministrazioni socie, adeguando l'attuale forma giuridica del consorzio-azienda a quella prevista dal D. Lgs. 201/2022 in adeguamento alle norme comunitarie, e quindi nella forma giuridica di una società di capitali individuata per le dimensioni dell'attività svolta, per le caratteristiche dei soci e per il costo di gestione del soggetto giuridico, in una società a responsabilità limitata.

La relazione, tra l'altro, illustra puntualmente i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo, in particolare, a:

- Investimenti finalizzati al completamento del ciclo integrale di trattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani, al fine di contenere i costi e a garantire i principi comunitari di **autosufficienza** e di **prossimità** di cui al D.Lgs. 152/2006;
- Qualità tecnica e contrattuale del servizio erogato;
- Costi efficienti dei servizi garantiti agli utenti;
- Impatto sulla finanza pubblica;
- Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità ai servizi.

Da rilevare altresì che, da una recente analisi circa le relazioni pubblicate dagli Enti Locali, si può desumere che le più rilevanti valutazioni qualitative per l'affidamento a società in house riguardano:

- Flessibilità organizzativa rispetto alle necessità del servizio;
- Semplicità ed efficienza dei processi decisionali;
- Tutela delle persone e delle competenze acquisite;
- Eliminazione dei costi di start up;
- Benefici di universalità e socialità;
- Benefici e obiettivi di efficienza, economicità e ottimizzazione delle spese societarie.

Con l'affidamento "in house", ed in particolare tramite il **controllo analogo** che gli enti partecipanti esercitano sull'azienda, **congiuntamente e con leale e fattiva collaborazione ricercando l'unanimità nelle decisioni strategiche**, i Comuni possono avere un ruolo diretto in fase di pianificazione nel rispetto degli equilibri economico finanziari specifici.

La nuova società **rappresenta quindi** un soggetto che, oltre a rispondere a una esigenza di sviluppo industriale dei servizi gestiti, può assorbire tutti i vincoli regolatori di ARERA che, se da un lato impongono vincoli e limiti, dall'altro sono una importante opportunità di sviluppo e di integrazione anche in termini di conoscenze, rappresentando quindi un luogo (la società) di risposte tempestive ai bisogni della collettività utilizzando soluzioni innovative e specializzate a vantaggio degli enti locali soci.

Anche la condivisione chiara e univoca di drivers di ripartizione dei costi indiretti, comuni e generali, garantisce trasparenza e rappresentatività a tutta la compagine societaria, ovvero anche ai **piccoli comuni**, e sarà in grado di rispondere alle prossime direttive di ARERA sulla separazione contabile nel settore dei rifiuti urbani.

Data quindi la scelta dell'affidamento verso il modello "*in house providing*", così come evidenziato nello studio preliminare del 2023 e successivamente confermato dal piano strategico industriale, **asseverato da un professionista indipendente ed esterno alla società**, si è ritenuto che la soluzione più idonea per la prosecuzione dell'attività del consorzio-azienda nella gestione del servizio pubblico fosse la trasformazione dello stesso in una società di capitali.

Non solo, la nuova configurazione può consentire anche di attuare operazioni di scelta di nuovi soci, **purché enti pubblici del Trentino**, e quindi ampliare la compagine societaria non solo per la gestione ottimale degli ambiti o sub ambiti territoriali che saranno definiti dalla Provincia Autonoma di Trento, ma anche in attività accessorie e complementari a tali servizi, così come previste nell'oggetto sociale dello statuto, al fine di contenere nel rigoroso rispetto della normativa 175/2016, le tariffe applicate agli utenti.

Infine, come ben evidenziato, l'adozione del modello di *governance*, rafforza il principio di **responsabilità e partecipazione dei singoli comuni soci, anche di piccole dimensioni**, con una partecipazione proattiva alla gestione in termini di indirizzi e controllo **continuo** dei servizi pubblici erogati ai cittadini, in quanto consente anche di assicurare le condizioni economico – finanziarie, ambientali e sociali, nonché un adeguato sviluppo imprenditoriale mantenendo, nel contempo, il controllo interamente pubblico della società. Tale modello prevede la costituzione di un comitato strategico per il controllo analogo congiunto, **composto da 7 membri** in rappresentanza delle comunità di valle e dei territori, che potranno esercitare un controllo più consapevole e informato sull'azione della società e sui meccanismi regolatori connessi e, al contempo, impone un **costante e continuo confronto a livello territoriale** con tutte le amministrazioni socie in merito alle decisioni strategiche e sugli atti fondamentali della società.

Inoltre, la nuova società è conforme alla normativa vigente per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani nel comune di Cimone, anche in virtù di quanto disciplinato dall'art. 3 bis del D.L. 18 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge il 14 settembre 2011, n. 148.

Il secondo aspetto da tenere presente è che tale trasformazione è vincolata, ai sensi del D.Lgs 175/2016, dalla presenza e dalla puntuale dimostrazione di alcuni requisiti. **L'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che la costituzione di una società a partecipazione pubblica sia consentita solo al ricorrere di specifici presupposti e seguendo una procedura ben definita.**

Prima di tutto debbono sussistere **esigenze che non possono essere soddisfatte con il ricorso al mercato. Nel caso in oggetto si rientra nella** gestione di servizi pubblici locali (di rilevanza economica e non), espressamente affidata all'amministrazione comunale, ovvero la gestione del servizio integrato di igiene ambientale proseguendo l'attività del Consorzio Azienda per l'igiene ambientale (ASIA).

La costituzione del soggetto giuridico privato si ritiene, per quanto sopra espresso con la scelta del modello "*in house*" per la gestione del servizio, pienamente rispondente all'interesse pubblico e data anche l'esistenza dell'attuale consorzio azienda, soluzioni alternative, come l'affidamento a operatori privati, non si ritiene siano meno onerose o più vantaggiose per l'utenza.

Nel dettaglio dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la costituzione di una società e per la contestuale sottoscrizione di partecipazioni in essa (artt. 5, 7 e 8 del TUSPP) si può quindi esporre quanto segue.

A. Sulla compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente socio (art. 5, c. 1, TUSPP) La costituzione della Società e la sottoscrizione delle partecipazioni societarie, con la trasformazione del consorzio ASIA ed il conferimento dell'intera attività e patrimonio alla nuova

società, sono rispettose di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del TUSPP, avendo la trasformazione del consorzio in una società per oggetto l'esercizio di attività e la gestione di un servizio pubblico strettamente necessario alle finalità del Comune di Cimone e degli altri comuni soci, quale appunto il servizio di igiene ambientale, riconducibile all'ambito dei servizi di interesse generale.

B. Sull'adempimento dell'onere di motivazione analitica sulle «ragioni» e sulle «finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato» (art. 5, c. 1, TUSPP)

Sussistono le **ragioni di convenienza economica** per la costituzione della nuova società dato che si tratta del conferimento del patrimonio materiale ed immateriale facente capo al Consorzio Azienda Per l'igiene Ambientale (ASIA), **senza il conferimento di denaro, né a titolo di sottoscrizione di capitale, né a titolo di finanziamento.**

In primis, si rileva che il Comune di Cimone non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attualmente attività analoghe o simili a quelle che sono attualmente svolte dal Consorzio Azienda ASIA e che, all'esito della trasformazione con il conferimento da ASIA alla nuova S.r.l. di tutto il relativo proprio patrimonio, saranno svolte dalla nuova società tutte le attività di **gestione diretta del servizio, come previste dal vigente contratto di servizio 2026-2038, che peraltro agisce su un ambito di servizio definito dal V° aggiornamento del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, e quindi ambito non modificabile con decisioni delle singole amministrazioni comunali.** Si rinvia al contenuto della Relazione predisposta per la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2024, in sede di rinnovo della convenzione della gestione associata del servizio tramite consorzio azienda fino al 31/12/2038.

L'ente ha effettuato, da ultimo con la deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 20/12/2024, la ricognizione delle proprie società partecipate. Nessuna delle società di cui il Comune è socio, ha una compagine sociale corrispondente a quella della compagine rappresentata dai 24 Comuni del Consorzio ASIA e quindi sotto questo aspetto non esiste già un soggetto che raggruppi le amministrazioni comunali all'interno di un soggetto economico ad ordinamento privatistico già esistente.

Dalla ricognizione delle partecipazioni emerge che:

nessuna società ha nel proprio oggetto sociale lo svolgimento del servizio di igiene ambientale né che potrebbe assumere tali funzioni svolgendo attualmente servizi analoghi.

Si ricorda, inoltre, che l'operazione di costituzione e trasformazione del consorzio azienda per l'igiene ambientale ASIA, rientra nel più ampio progetto di creazione di un veicolo *in house* di riferimento che possa portare ad una ridefinizione degli ambiti nel territorio provinciale, anche mediante aggregazione con altri soggetti che svolgono per ambiti limitrofi a quello del bacino ASIA, lo stesso servizio;

C. Sull'adempimento dell'onere di motivazione sulla «compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa» (art. 5, c. 1, TUSPP).

Dal contenuto dei documenti connessi all'operazione in questione, emerge la compatibilità della scelta di costituire la società e di sottoscrivere le partecipazioni societarie mediante la trasformazione del consorzio-azienda e la devoluzione alla nuova S.r.l. del patrimonio dedicato interamente alla gestione del Servizio Igiene Ambientale, con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in relazione ai risultati attesi anche in termini di standard qualitativi del servizio erogato. La nuova società in breve ASIA Trentino S.r.l., opererà sulla scorta del conferimento del patrimonio materiale ed immateriale e del personale del Consorzio ASIA che contestualmente viene a cessare. Pertanto, le considerazioni che si formulano nella presente sede non possono che riguardare l'organizzazione, l'*expertise* e il *know how* di ASIA, essendo destinati a transitare in capo alla nuova società e, dunque, a caratterizzarne l'operato, una volta perfezionato quello che di fatto risulta essere una mera modifica della forma giuridica del soggetto incaricato per conto dei Comuni soci alla gestione

del servizio, in conformità alle disposizioni della normativa nazionale (D.Lgs:201/2022) in corso di recepimento da parte della provincia Autonoma di Trento, così come evidenziato dalla relazione n.304/2025/I/rif - Quinta relazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” di ARERA del 1° luglio 2025 – (cfr. pag. 17 e 39/41).

Il Consorzio Azienda ASIA, come noto, rappresenta una realtà solida e consolidata sul territorio dell'ambito in cui opera in Provincia di Trento, essendo – come illustrato in premessa – un consorzio azienda partecipato solo da Comuni destinato esclusivamente alla realizzazione del servizio di igiene ambientale in favore di questo Comune e degli altri 23 comuni soci, per oltre 68.000 abitati equivalenti serviti, considerando anche la maggior presenza di utenza derivante dalla vocazione turistica di una buona parte degli stessi Comuni serviti.

La relazione allegata, commissionata dal Comune di Lavis per conto di tutti i soci, del consorzio azienda fornisce, insieme ai documenti presentati dall'azienda tra cui il PSI 2026/20238, l'asseverazione etc., un'**analisi economico-finanziaria** della sostenibilità della società, basata sulla attuale situazione del consorzio ASIA che subirebbe la trasformazione in S.r.l., dimostrando non solo la sostenibilità dell'attuale gestione ma anche la capacità di investire nel rinnovo e sviluppo dell'azienda fornendo alla stessa ulteriori capacità in grado di migliorare il servizio, ridurre o comunque non accrescere i costi per l'utenza e ciò senza la necessità del conferimento da parte dei Comuni di ulteriori dotazioni finanziarie oltre a quanto già all'interno del patrimonio del Consorzio azienda che si intende trasformare;

Per assicurare l'adempimento e il raggiungimento di tutti i servizi e gli obiettivi proposti e contrattualizzati, all'esito del suddetto conferimento dell'intero consorzio azienda ASIA, la nuova società avrà alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. dei servizi ambientali attualmente vigente sottoscritto da Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, AGCI, Confcooperative e le OO.SS – FPCGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL..

Il personale di ASIA, che transiterà in capo alla nuova S.r.l. è istruito puntualmente sul servizio da svolgere e sulle caratteristiche e sulle modalità operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature nonché dei dispositivi individuali di protezione previsti; è previsto il mantenimento di un costante elevato grado di conoscenze professionali del personale di ogni ordine e grado attraverso l'organizzazione e l'erogazione di periodici corsi di aggiornamento.

Per lo svolgimento del servizio, ASIA (e, dunque, in prospettiva, la nuova S.r.l.) utilizza mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro, in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi. Tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature sono mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e presentabilità, essendo assoggettati a revisioni periodiche e adeguamenti, così come previsto dal PSI 2026/2038, ai futuri sviluppi ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro.

La qualità dei servizi offerti e l'attenzione alle esigenze dei territori serviti hanno permesso ad ASIA di radicarsi e ampliare negli ultimi anni il proprio bacino d'attività, prevedendo nel proprio piano strategico industriale una serie di investimenti, interamente finanziati a carico della società stessa, che possono portare a migliorare la qualità del rifiuto inviato a riciclo ed a ridurre i costi, anche fornendo servizi utili oltre il proprio ambito di operatività, mettendosi a disposizione dell'ambito provinciale, con lo scopo di recuperare ulteriori risorse a contenimento delle tariffe ed a miglioramento del servizio offerto.

Sicché ASIA risulta fortemente inserita e integrata nel territorio e in linea con le disposizioni nazionali, europee e regolatorie. Tale caratteristica è peculiare, posto che ASIA risulta essere un gestore integrato nel sistema provinciale che si occupa direttamente delle attività del ciclo dei rifiuti relative dalla raccolta e trasporto al trattamento degli stessi, con conferimento del residuo non recuperabile secondo le disposizioni del Piano rifiuti della Provincia Autonoma di Trento, a cui compete la gestione dello smaltimento dei rifiuti non diversamente recuperabili.

Inoltre, già nel Piano Strategico Industriale 2026/2038, erano illustrati i principali indicatori di performance economico-finanziarie e ambientali che mostravano l'alta qualità dei servizi resi e la rispondenza alle performance ambientali richieste dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dalle certificazioni ambientali detenute dall'azienda.

La gestione del Servizio Igiene Ambientale nell'ambito del territorio di questo Comune continuerà a essere disciplinata dal contratto di servizio attualmente in essere con ASIA, come da ultimo modificato a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2024, che ha prorogato il consorzio azienda fino al 31/12/2038, contratto che transiterà in capo alla nuova s.r.l. quale elemento costitutivo del patrimonio immateriale conferito dalla stessa ASIA. In questa sede è allegato un atto aggiuntivo al contratto per confermare la validità dello stesso anche nei rapporti fra il Comune ed il nuovo soggetto giuridico (Sub. B).

D) Sull'adempimento dell'onere di motivazione sulla «compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese». Sulla sottoposizione dello «schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica» (art. 5, c. 2, TUSPP).

Dalla documentazione relativa al presente atto si rileva l'assenza di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari a favore della nuova società a responsabilità limitata, riconducibili ad aiuti di Stato.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, TUSPP, si dà atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stata sottoposta ad una fase di consultazione pubblica mediante:

- pubblicazione sull'albo pretorio on line per il periodo dal 14/08/2025 e fino al 14/09/2025;
- trasmissione della proposta via PEC a tutte le società partecipate dal Comune di Cimone per l'acquisizione di eventuali osservazioni in merito;
- pubblicazione nella sezione "Avvisi" del sito *web* istituzionale del Comune di Cimone;
- affissione nelle sedi e negli spazi istituzionali del Comune di Cimone;
- pubblicazione nella sezione "Novità" del sito *web* istituzionale di ASIA;

In tale periodo sono state informate le Associazioni di categoria e le OO.SS del progetto di trasformazione, di cui si allega il verbale di data 09.09.2025 (Sub. I) e non sono giunte osservazioni.

Anche la consultazione pubblica non ha fatto emergere elementi che mettano in dubbio la scelta del modello "in house" per la gestione del servizio gestione rifiuti, tramite la trasformazione del consorzio azienda in società a responsabilità limitata.

Visti i documenti citati in premessa, ed esaminati gli schemi, trasmessi con nota del 09/07/2025 da ASIA, degli atti societari della società Azienda Servizi Integrati Trentino S.r.l. e, in particolare, lo schema dello Statuto, nonché il Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto ed i Patti parasociali condivisi da parte di tutti degli Enti locali soci affidanti ad ASIA Trentino S.r.l., (Sub. F, G e H), allegati al presente provvedimento.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2295 comma 9 del codice civile, l'atto costitutivo deve indicare la durata della società, la stessa viene convenzionalmente fissata fino al 31 dicembre 2050.

Il valore del patrimonio conferito nella società è stato determinato in un valore non inferiore a euro 6.637.200,06 al 30/06/2025, come approvato dall'Assemblea di ASIA il 09/09/2025, di cui, in forza della propria partecipazione al consorzio azienda, e conseguentemente nella stessa misura nella nuova società a responsabilità limitata, pari al 0,76%, il Comune di Cimone detiene l'importo di euro 50.295,05.

Sulla deliberazione è stato assunto il parere **del revisore unico dell'ente**, prot. n. 4000 del 23/09/2025 (**allegato sub D**), che valuta la congruità economico-finanziaria della decisione.

Si ritiene quindi, in conclusione, che la costituzione della Società, in breve ASIA Trentino S.r.l., tramite il conferimento di patrimonio ed attività del Consorzio ASIA, attività interamente relativa alla gestione del SIA, risponda al principio *ex art. 1 della l. n. 241/90* di economicità

dell'azione amministrativa e che tutti gli atti, i documenti e gli adempimenti relativi alla stessa possano essere approvati con la presente deliberazione e, pertanto, mediante un unico passaggio decisionale al fine di ottimizzare i risultati prefissati dall'Amministrazione comunale, mediante l'approvazione dei precedenti atti di indirizzo.

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto Visti i documenti citati in premessa, ed esaminati gli schemi, trasmessi con nota del 9/7/2025 da ASIA, degli atti societari della società Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l. e, in particolare, **lo schema dello Statuto**, nonché il **Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto** ed i **Patti parasociali** condivisi da parte di tutti degli Enti locali soci affidanti ad ASIA Trentino srl, rispettivamente Allegati F, G e H al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del d.lg. n. 267/00, già sopra richiamato e posto fra gli allegati della presente deliberazione;

Dato atto dell'urgenza di provvedere al fine di compiere tutti i passi necessari alla costituzione della società, dandole operatività con il 01/01/2026.

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Segretario comunale reggente e dal medesimo Segretario comunale reggente in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario reggente nei limiti delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Accertata la propria competenza a disporre in base all'articolo 293 comma 3 della l.r. n. 2/2018 (Codice degli Enti Locali), alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 657 di data 9 maggio 2025, all'articolo 49 della l.r. n. 2/2018, all'art. 42, c. 2, lett. a), e), g), d.lg. n. 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli artt. 5, 7 e 8 del TUSPP.

Visti:

D.lgs. n. 201/2022.

D.lgs n. 175/2016.

Visto il Codice degli Enti Locali (l.r. 2/2018).

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento Organico del Personale.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, così come gli allegati che si producono;
2. di approvare la costituzione dell'**Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l.**, in breve, **ASIA Trentino S.r.l.**, fissando l'operatività della nuova società con il 01.01.2026, a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del Consorzio Azienda per l'igiene Ambientale ASIA avente ad oggetto:
 - la trasformazione del consorzio in società a responsabilità limitata con il conferimento di tutto il patrimonio materiale ed immateriale e di tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive del consorzio azienda per l'igiene ambientale (ASIA), con sede a Lavis, alla nuova ASIA Trentino S.r.l., con sede a Lavis, per un valore complessivo del patrimonio conferito non inferiore a euro 6.637.200,06 al 30/06/2025, approvato dall'Assemblea di ASIA il

- 09/09/2025, di cui, in forza della propria partecipazione al consorzio azienda e conseguentemente nella stessa misura nella nuova società a responsabilità limitata pari al 0,76%, il Comune di Cimone detiene l'importo di euro 50.295,05 ;
- la cessazione del consorzio azienda per l'igiene ambientale (ASIA) con sede a Lavis e la cessazione della convenzione fra i Comuni per la gestione del servizio di igiene ambientale, da ultimo approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 d.d. 20/12/2024, con il 31/12/2025.
3. di confermare il Piano Strategico Industriale e il Piano Economico Finanziario di affidamento 2026/2038 di ASIA TRENTINO S.r.l, con relativa asseverazione, e il conseguente contratto di servizio, già approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 20/12/2024, nuovamente allegato per completezza dell'atto (Sub A e Sub A1);
 4. di approvare le relazione commissionate dal comune di Lavis per tutti gli enti locali ad Utilitatis Servizi srl "Relazione congruità trasformazione" che, insieme a tutta la documentazione allegata e richiamata in premessa contribuisce a rafforzare la motivazione prevista, anche, dagli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, anche se non applicabile puntualmente alla Provincia Autonoma di Trento, per quanto meglio specificato nella nota inviata al Comune di Lavis allegata al presente atto, e assolve all'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 (sub E e sub E.1);
 5. di confermare e, per quanto necessario, approvare quale forma di gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni di Albiano, Aldeno, Altavalle, Andalo, Cavedago, Cavedine, Cembre Lisignago, Cimone, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terre d'Adige, Vallelaghi il modello "*in house providing* " e, pertanto, di **confermare in continuità l'affidamento del servizio integrato di igiene ambientale ad Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve, ASIA Trentino S.r.l.**;
 6. di stabilire, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 203, comma 2, lettera c), D.Lgs. 152/2006, e in considerazione degli investimenti dal Piano Strategico Industriale del PEFA di cui al punto 3 e dei tempi di recupero degli investimenti, anche in conformità a quanto disposto da ARERA, che **l'affidamento abbia durata 2026 – 2038, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del contratto di servizio e fatta salva la verifica triennale così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 201/2022.**
 7. di approvare lo schema dello Statuto della ASIA Trentino s.r.l di cui **all'Allegato (sub F)** alla presente deliberazione;
 8. di approvare lo schema del Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società di cui **all'Allegato (sub G)** alla presente deliberazione;
 9. di approvare lo schema dei *Patti Parasociali* da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società di cui **all'Allegato (sub. H)** alla presente deliberazione;
 10. di autorizzare la firma da parte del Sindaco Pro-tempore dei *Patti Parasociali* in nome e per conto dell'amministrazione comunale che rappresenta;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 e 2, TUSPP, la costituzione di ASIA Trentino s.r.l e la susseguente acquisizione delle relative partecipazioni societarie sono strettamente necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali relative allo svolgimento del servizio di igiene ambientale, servizio pubblico *ex lege* di competenza comunale;
 12. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/13, nonché del TUSPP;
 13. di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo pretorio *online* per dieci giorni consecutivi,

ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m.;

14. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti per le finalità previste dall'art. 5, c. 3, TUSPP;
15. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per le finalità previste dall'art. 5, c. 3, TUSPP e ad ANAC;
16. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Trento e alla Agenzia Provinciale Protezione e Ambiente del Trentino APPAT per quanto di competenza;
17. di conferire mandato, **al Sindaco**, alla Giunta ed ai dirigenti competenti affinché pongano in essere le attività e/o gli adempimenti non sostanziali eventualmente richiesti dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'attività di cui all'art. 5, c. 3, TUSPP;
18. di prendere atto che la società citata conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione subentrando in tutti i rapporti contrattuali attivi e passivi dell'originario Consorzio – Azienda, ivi compresi i contratti collettivi nazionali e aziendali;
19. di stabilire che l'oggetto sociale è quello indicato nell'allegato statuto;
20. di fissare la durata della società a tutto il 31 dicembre 2050;
21. di determinare il capitale sociale in € 6.637.200,06, corrispondente al patrimonio netto dell'attuale Consorzio – Azienda così come risultante dal bilancio al 30 giugno 2025
22. di prendere atto che l'attuale quota di capitale sociale del comune di Cimone è pari al 0,76%;
23. di stabilire che la società ai sensi della vigente normativa 175/2016 sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri così come previsto dai patti parasociali;
24. di prendere atto che ai sensi dell'art. 17 comma 56 del D.Lgs. 127/1997 tutte le procedure e le assegnazioni necessarie per la trasformazione in società a responsabilità limitata sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, nonché che tutte le spese relative al perfezionamento e al periodo transitorio sono a carico della nuova società;
25. di precisare che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale, con i relativi allegati, è stato sottoposto a forma di consultazione pubblica dal 14 agosto al 14 settembre 2025, ai sensi dell'art. 5, c. 2, TUSPP, mediante la pubblicazione di apposito avviso sull'Albo pretorio *online* del Comune di Cimone, sulla *home page* del sito *web* istituzionale del Comune di Cimone e di ASIA, nonché mediante l'affissione dello stesso nelle sedi e negli spazi istituzionali del Comune di Cimone, e che, entro il termine del 14 settembre 2025 assegnato all'uopo, non sono pervenute osservazioni;
26. di dare altresì atto che, come sopra indicato, gli allegati alla presente deliberazione sono i seguenti:
 - A. Piano strategico industriale PSI 2026-2038 e Piano Economico Finanziario di Affidamento – Business Plan di ASIA TRENTINO S.r.l.
 - A.1 Asseverazione del Piano Strategico Industriale e del Piano Economico Finanziario di Affidamento.
 - B. Addendum contratto di servizio per cambio denominazione e riferimenti
 - C. Nota trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Lavis
 - D. Parere revisore dei conti
 - E. Relazione sulla valutazione dei servizi offerti dal Consorzio ASIA nella gestione dei rifiuti rispetto al benchmark di mercato, a supporto della motivazione rafforzata per la trasformazione del Consorzio, redatta da Utilitatis Servizi S.r.l.
 - E.1 Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini della conferma in continuità dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani ad ASIA Trentino Srl, redatta da Utilitatis Servizi S.r.l.

F. Statuto della Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve ASIA Trentino S.r.l.

G. Regolamento per il funzionamento del comitato strategico controllo analogo congiunto

H. Patti parasociali

I. Verbale dell'incontro con le associazioni di categoria e OO.SS;

27. di autorizzare e demandare agli uffici e organi competenti il compimento di ogni altro adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
28. di dichiarare, altresì, il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m., stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti;
29. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione al Commissario Straordinario entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.i ricorsi sub b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Andrea Lazzaroni



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott. Massimo Pancheri

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo pretorio dal 24.09.2025 per rimanervi 10 giorni.

Data eseguibilità provvedimento: 24.09.2025 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 02.

☐ Immediatamente eseguibile: SI.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

dott. Massimo Pancheri

(*) Documento firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).